



## CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 13 – 27 MAGGIO 2024

Riunione del 24.05.2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera  
Componente: Avv. Giuseppe Bianco  
Componente: Avv. Luisella Savoldi

**CSA 13/23/2024 – Reclamo del Volley Montichiari SSDRL avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, avv. Marco Stefano Marzano, con decisione C.U. n. 27 del 16.05.2024**

\*\*\*\*\*

Con C.U. n. 27 del 16.05.2024, il Giudice Sportivo Nazionale, con riferimento alla gara di pallavolo di Serie B/M girone B n. 6362 del giorno 11/05/2024, disponeva nei confronti del giocatore T. L. della società Volley Montichiari ssdarl, la squalifica di n. 4 giornate per “*aver durante il saluto finale stretto la mano del secondo arbitro tirandolo con forza a sé e dandogli una spallata (4 pen)*”.

In data 19/05/2024 la società Volley Montichiari ssdarl, in persona del Presidente, proponeva, quindi, reclamo, ex art. 27 Reg. Giurisd. Fipav, innanzi a questa Corte Sportiva di Appello lamentando la illegittimità ed eccessività della sanzione inflitta e chiedendo, in primo luogo, l’annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, la riduzione ad equità della medesima sanzione.

All'udienza di discussione, tenutasi il 24 maggio 2024, veniva sentito il Presidente della Volley Montichiari ssdarl, Signor Tonoli Michele, il quale insisteva e concludeva per l'accoglimento del reclamo.





In particolare evidenziava di aver prodotto un filmato dalla cui visione era possibile rilevare il reale evolversi dei fatti e l'involontarietà dell'azione e, comunque, la limitata gravità della condotta ascritta al giocatore.

Era pure presente l'atleta T. L., personalmente, il quale si associava alle dichiarazioni del Presidente.

La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esame della ripresa video allegata al ricorso non smentisce la ricostruzione arbitrale, ma certamente mitiga il comportamento ascritto all'inculpato.

Emerge con chiarezza dal video che l'atleta T. L., dopo aver stretto la mano all'arbitro, si allontana e urta la spalla del Giudice di Gara.

Il gesto è chiaramente percepito come volontario dal primo arbitro, che si ferma immobile e non prosegue con le strette di mano.

Al di là della effettiva volontarietà o meno, va detto però che l'atleta avrebbe dovuto prestare più attenzione ed evitare il detto contatto.

Tale contatto, dunque, merita di essere sanzionato.

Va quindi respinta la domanda proposta in principalità di annullamento della sanzione per mancanza di offensività della condotta ovvero per difetto della condotta.

Tuttavia il gesto del giocatore T. L. non pare meritevole della squalifica irrogata dal Giudice Unico e ciò anche in considerazione della particolare situazione in cui si sono verificati i fatti.

Per cui questa Corte, in accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione avanzata in via subordinata ed in osservanza del principio di gradualità della pena, ritiene di dover ridurre ad equità la sanzione irrogata dal Primo Giudice, che pare alla luce delle riprese video una condotta comunque inadeguata.

In considerazione del contenuto delle riprese video, del contegno processuale tenuto dall'atleta, del suo percorso sportivo della società e dei precedenti giurisprudenziali in materia, si ritiene pertanto di ridurre la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Nazionale.





P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, dispone di ridurre a 1 (una) giornata di squalifica la sanzione inflitta all'atleta T. L..

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 27 Maggio 2024

